



23263/20

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Magistrati:

DOMENICO CHINDEMI

Presidente

ORONZO DE MASI

Consigliere

MILENA BALSAMO

Consigliere

ANNA MARIA FASANO

Consigliere

ELEONORA REGGIANI

Rel. Consigliere

Oggetto:

FERMO
AMMIINSTRATIVO.

R.G.N.23331/2015

Cron. 23263

Rep.

CC - 05/12/2019

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso n. 23331/2015 proposto da:

(omissis) s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
elettivamente domiciliata in (omissis), presso lo studio
dell'Avv. (omissis), che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale
in calce al ricorso per cassazione;

5127
2019

- **ricorrente** -

contro

(omissis);

- **intimato** -

avverso la sentenza n. 1237/VI/15 della CTR di Roma, depositata il 03/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nell'udienza camerale del 05/12/2019 dal
Consigliere ELEONORA REGGIANI;

letti gli atti del procedimento in epigrafe;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 1237/VI/15, depositata il 03/03/2015, la CTR di Roma ha
rigettato l'appello proposto dall'agente di riscossione contro la sentenza di primo
grado, che aveva accolto l'impugnazione del fermo amministrativo di un veicolo
proposta dall'intimato, allegando di non avere mai ricevuto la notifica delle cartelle
poste a base del fermo.



Avverso tale sentenza la (omissis) s.p.a. ha presentato ricorso per cassazione, articolando tre motivi di impugnazione.

Nessuna attività difensiva è stata in questa sede svolta dal contribuente.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso per cassazione l'Equitalia Sud s.p.a. ha dedotto la violazione o falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c., per avere ritenuto sussistente la legittimazione di (omissis) ad impugnare il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo, sebbene non fosse l'intestatario del veicolo, ma solo il legale rappresentante della società, la (omissis) s.r.l., proprietaria del mezzo, per averlo acquistato dalla (omissis) s.r.l., società debitrice dell'erario.

Con il secondo motivo di ricorso per cassazione l' (omissis) s.p.a. ha prospettato la violazione delle norme sulla competenza (*rectius* giurisdizione) per essere il giudizio attratto alla cognizione del tribunale ordinario di Roma, perché la materia del contendere riguardava la questione dell'errata azione esecutiva in danno di un soggetto diverso dall'effettivo debitore dell'erario (aggiungendo che comunque il fermo era stato cancellato il 21/06/2013).

Con il terzo motivo di ricorso per cassazione l'Equitalia Sud s.p.a. ha infine censurato l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per non avere la CTR risposto agli argomenti, con i quali veniva evidenziato che le cartelle di pagamento non erano state mai notificate all'intimato, perché quest'ultimo non era il debitore nei cui confronti tali cartelle erano state emesse, escludendo erroneamente ogni rilievo alle relazioni di notificazione delle cartelle, depositate in appello proprio per dimostrare quanto appena richiamato, in ragione nel necessario deposito anche delle cartelle, visto che la loro notifica era contestata.

2. Occorre preliminarmente rilevare l'improcedibilità del ricorso.

Come infatti emerge dal fascicolo d'ufficio, la ricorrente ha depositato una copia semplice della sentenza impugnata, priva di ogni certificazione di conformità all'originale.

L'art. 369, secondo comma, n. 2 c.p.c. esige invece la produzione di una copia autentica, che rechi cioè l'attestazione di autenticità del cancelliere, rispetto all'originale della sentenza e, a parte la disciplina speciale prevista per le decisioni predisposte in originale in formato telematico (v. da ultimo, Cass., Sez. U, n. 8312 del 25/03/2019), la norma non ammette equipollenti (da ultimo Cass., Sez. 3, Sentenza n. 20628 del 13/10/2016; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 16498 del 05/08/2016), potendo la conformità all'originale essere dichiarata solo dal



cancelliere presso il giudice *a quo*, in quanto unico depositario dell'originale, autorizzato a spedirne copia autentica secondo il disposto degli artt. 2714, comma primo, c.c. e 743 c.p.c. (Cass., Sez. 1, n. 10008 del 06/05/2011).

3. Nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, non avendo l'intimato svolto difese.

4. In applicazione dell'art. 13, comma 1-*quater* del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti, in solido tra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello pagato per l'impugnazione proposta, se dovuto.


P.Q.M.

La Corte

dichiara improcedibile il ricorso.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 1-*quater*, dell'articolo 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pagato per l'impugnazione proposta, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 5 dicembre 2019.

Il Presidente
Domenico Chindemi


DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi 23 OTT. 2020



Uffici giudiziari
CANCERIA DELLA C.A.A.

